



Bonetti  
Delia  
studio legale

ON. LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -  
ROMA

RICORSO

Nell'interesse di **MARINO ANTONIO**, (C.F. MRNNTN86B12F158Z),  
rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, ai cui dati anagrafici  
si rimanda in caso di errori e/o omissioni, disgiuntamente e congiuntamente, dagli  
Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e Michele Bonetti (C.F.  
BNTMHL76T24H501F), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di  
cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle *mails pec*  
[avvsantidelia@cnfpec.it](mailto:avvsantidelia@cnfpec.it), [michelebonetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelebonetti@ordineavvocatiroma.org),

CONTRO

la **Presidenza Del Consiglio Dei Ministri**, in persona del Ministro *pro tempore*;

la **Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**-  
in persona del Ministro *pro tempore*;

il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*;

il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*;

il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*;

l'**AVVOCATURA DELLO STATO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la **Commissione Interministeriale RIPAM**, in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*;

**Formez PA**, CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER  
L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante *pro*  
*tempore*

- *resistenti-*

**e nei confronti**

Dei controinteressati in atti



\*\*\*\*\*

**per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,**

- 1) del bando di concorso pubblicato sulla GU n. 104 del 31-12-2021 concernente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, nella parte in cui all'art. 7 comma 3 *“viene attribuito 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale andando”*;
- 2) della graduatoria finale, profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicata *ex lex specialis* sul sito Formez Pa, con riguardo ai punteggi titoli attribuiti al ricorrente;
- 3) della graduatoria dei vincitori, profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), anch'essa pubblicata sul sito Formez Pa.

**per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di rettifica del punteggio e relativa posizione in graduatoria del ricorrente, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

**PREMESSE:**

Parte ricorrente partecipava al concorso meglio specificato in epigrafe in relazione al reclutamento di n. 2293 di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato.

L'art. 2, lett. C) del surriferito bando prevedeva quali titoli di accesso, per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), esclusivamente il *“diploma di istruzione*

*secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto”.*

Il concorso si articolava in due fasi, la prima consistente nell'espletamento di una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso, come stabilito all'art. 6 del bando, a cui poi seguiva, per i soggetti risultati idonei, la valutazione dei titoli con rispettiva stesura delle graduatorie finali di merito.

Il punteggio finale era, dunque, dato dalla somma di quelli ottenuti nelle prefate fasi concorsuali.

Nel caso di specie, all'esito della prova scritta il ricorrente totalizzava un punteggio di 22,5, collocandosi fra gli idonei.

A seguito dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo dato dai titoli come di seguito indicati:

Laurea magistrale – LMG/01 Giurisprudenza: punti 1;

Laurea magistrale – LM-56 Scienze dell'Economia: punti 1;

veniva lui riconosciuto un punteggio totale di 24,5 punti.

Stante tale valutazione il ricorrente si collocava, dunque, alla posizione n. 9656 della graduatoria finale, nella qualità di idoneo ma non vincitore.

Sennonché il punteggio ottenuto è frutto di un duplice errore da parte della Commissione; sia nella preliminare fase di espletamento della prova scritta in quanto al quesito n. 24, relativo alla conoscenza della lingua inglese, sono riscontrabili due risposte corrette anziché una; sia nella successiva fase di valutazione dei titoli in quanto, in modo totalmente illegittimo, la Commissione equipara vari tipi di laurea con relativa attribuzione di **“1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale andando”**.

Il ricorrente con questi ulteriori punti avrebbe ottenuto un punteggio tale da consentirgli l'inclusione nel novero dei vincitori e, con istanza d'accesso del 15 marzo, chiedeva i verbali relativi alla valutazione dei titoli, nonché tutti i documenti relativi al procedimento di elaborazioni dei quesiti.

La già menzionata istanza, però, non riceveva alcun riscontro.

Alla luce di quanto riferito, il quesito n. 24 e la valutazione della laurea



magistrale in Giurisprudenza del ricorrente devono essere considerati illegittimi per i seguenti

#### MOTIVI

**I. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE.**

La selezione dei capaci e meritevoli, stante la somministrazione di una prova selettiva come riportato sul bando, deve passare per mezzo di una prova scientificamente attendibile. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale, come si desume anche dalla consulenza tecnica ed ormai consolidata anche dalle varie pronunce di codesto On.le Tribunale (TAR Lazio – Roma, sez. IV, sentenze nn. 14620/2022, 14619/2022, 14328/2022, 13832/2022, 13798/2022, 13009/2022, 11796/2022), sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale. Si tratta, in particolare, del quesito n. 24 su cui codesto On.le Tribunale si è già espresso.

*“Errato è il suddetto quesito giacché il testo presenta un’ambiguità in merito alla risposta corretta:*

*«What's a synonym of the adjective "honest"»*

*Le risposte indicate erano:*

*1 Truthfull;*

*2 Memorable;*

*3 Proper;*

*fra le quali, quella ritenuta corretta dall’Amministrazione è la n. 1, anche se come più volte rilevato dalla Sezione (cfr., da ultimo, sentenza 26 ottobre 2022, n. 13832), la scelta indicata come corretta è senza dubbio errata, poiché affetta da un errore grammaticale, dato che “Truthfull” si scrive con una sola “l”. Il medesimo*

*termine con due “l” non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese (così, da ultimo, TAR Lazio – Roma, sentenza del 26 ottobre 2022569 n. 13832)”*.

*A fortiori, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”» (Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).*

Orbene, nel caso di specie, emerge *ictu oculi* l’erroneità della risposta indicata come corretta dall’Amministrazione.

La circostanza che l’odierno ricorrente non abbia dato nessuna risposta al quesito in esame, nulla toglie all’erroneità insita nella formulazione del quesito in contestazione, con conseguente fondatezza del gravame. A fronte della conclamata inesistenza di una risposta esatta, infatti, l’unica soluzione corretta sarebbe stata quella dell’omessa risposta, esattamente la scelta adottata dal ricorrente.

Allo stato, come già accennato, non è stata evasa l’istanza d’accesso con cui si è chiesto di trasmettere i verbali con cui i quesiti sono stati predisposti. Nella specie, infatti, non deve solo discutersi della contestazione astratta del quesito n. 24 ma del “come” la Commissione abbia agito. Sul punto, ove occorra, si auspica che codesto On.le Tribunale voglia imporre alla controparte la completa ostensione della documentazione richiesta così da consentire un’analisi della contestazione avendo contezza di quanto concretamente elaborato dalla Commissione e non di quanto, in maniera postuma, si proverà a giustificare.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTT. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI.**



Come riferito in premessa l'art. 7, comma 3, del bando di concorso prevede che “ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

**1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;**

*0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;*

*0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;*

*1 punto per ogni dottorato di ricerca;*

*0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.”*

La predetta equiparazione – in particolare per quanto qui ci interessa della laurea triennale con la laurea magistrale – è abnorme giacché nell'ipotesi di una laurea c.d. 3 + 2 si ottengono 2 punti che, invece, sono solo 1 ove si abbia una laurea c.d. vecchio ordinamento di quattro o cinque anni.

Infatti, la suddetta disposizione, o interpretazione che di essa ha dato la Commissione, riconoscendo ben due punti a chi ha completato il percorso di studio con il conseguimento di un “*diploma di laurea o laurea specialistica*” (3 anni + 2 anni), finisce per dare un punteggio maggiore alle lauree triennali e specialistiche nonostante esse siano, unite, identiche rispetto alla laurea magistrale.

Del resto, la Laurea Magistrale in Giurisprudenza è caratterizzata da un percorso di studi avanzato, sufficiente per l'accesso alle professioni di avvocato, magistrato e notaio, mentre, com'è noto la sola laurea triennale non permette l'ingresso alle predette professioni.

Risulta *ictu oculi* illegittima la scelta del bando di equiparare, con contestuale attribuzione di 1 punto, la laurea magistrale alla laurea triennale o, per di più, alla laurea specialistica di ben soli 2 anni.

La questione è già stata affrontata da codesto On.le Tribunale in un caso sostanzialmente simile al presente, relativo ad un concorso per la copertura di posti nella terza area funzionale, fascia economica F1. Anche in quel caso era stata censurata la mancata valutazione, tra i titoli aggiuntivi, della laurea magistrale.

Secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica ed irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità dell'insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (TAR Lazio – Roma, sez. 3 Ter, n. 12613/2021; TAR Lazio – Roma, sez. IV, n. 1739/2022; Tar Lazio – Roma, sez. IV, n. 2350/2022).

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla Commissione di concorso in applicazione dell'art. 7 del bando di concorso, del titolo di laurea posseduto dal ricorrente (Laurea magistrale – LMG/01 Giurisprudenza).

Il titolo di laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello di un titolo di studio di una laurea triennale o di una semplice specialistica, ragion per cui, si genera un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestatamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi.

*A fortiori*, sempre questo On.le Tribunale, in accoglimento di identica fattispecie, ha rilevato che: **“l'Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso”** (TAR Lazio, 14 febbraio 2022 ord. n. 1739).



Parte ricorrente, quindi, deve ottenere in base al recente ordinamento espresso da codesto On.le Tribunale il punteggio aggiuntivo che gli è stato ingiustamente sottratto.

### **ISTANZA CAUTELARE**

L'esistenza di un precedente identico già deliberato positivamente rende palese la fondatezza della pretesa del ricorrente, il quale può ottenere una tutela adeguata solamente con l'adozione di una misura cautelare che imponga all'amministrazione di rettificare la sua posizione in graduatoria con l'attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto sia per l'erroneità del quesito n. 24 nonché per l'errata valutazione dei titoli presentati.

Peraltro, considerando che il posto messo a concorso ed a tempo determinato risulta evidente che la fase cautelare sia la più congeniale per assicurare la migliore tutela al ricorrente.

Per questi motivi,

### **SI CHIEDE**

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, in particolare l'art. 7, comma 3, del bando di concorso nella parte in cui non riconosce il punteggio aggiuntivo anche a chi è titolare di una Laurea magistrale in giurisprudenza.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 325,00.

Roma, 28 marzo 2023

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

